

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 22 dicembre 1998

adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea,
sulla corruzione nel settore privato

(98/742/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1, paragrafo 7 e l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista la relazione del gruppo ad alto livello «Criminalità organizzata», approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, in particolare la raccomandazione n. 6 del piano d'azione contro la criminalità organizzata, del 28 aprile 1997 ⁽¹⁾, che prevede l'elaborazione di una politica globale di lotta contro la corruzione;

considerando che gli Stati membri annettono particolare interesse alla lotta contro la corruzione nel settore privato a livello internazionale;

viste le conclusioni della conferenza sul contributo dell'Unione europea all'obiettivo di creare un ambiente commerciale esente da corruzione (Bruxelles, aprile 1998);

vista la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa alla prevenzione della criminalità organizzata in vista dell'elaborazione di una strategia globale di lotta contro la criminalità organizzata ⁽²⁾;

considerando che gli Stati membri sottolineano che in un approccio integrato nei confronti della corruzione nel settore privato la prevenzione non è meno importante della repressione;

visti il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽³⁾, adottato dal Consiglio il 27 settembre 1996, il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁴⁾, adottato dal Consiglio il 19 giugno 1997 e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea ⁽⁵⁾, adottata dal Consiglio il 26 maggio 1997;

considerando che la presente azione comune non riguarda le forme di corruzione già contemplate dagli atti summenzionati;

vista la comunicazione della Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica dell'Unione contro la corruzione, del 21 maggio 1997;

considerando che la corruzione falsa la concorrenza leale e compromette i principi di apertura e di libertà dei mercati, in particolare il buon funzionamento del mercato interno, ed è contraria alla trasparenza e all'apertura del commercio internazionale;

considerando che, ai fini della presente azione comune, è importante che la nozione di «violazione di un dovere» sia contemplata in modo sufficientemente ampio dal diritto degli Stati membri;

avendo esaminato il parere del Parlamento europeo ⁽⁶⁾, a seguito della consultazione svolta dalla presidenza ai sensi dell'articolo K.6 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente azione comune si intende per:

- «persona», qualsiasi dipendente o altra persona nel momento in cui svolga funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per o per conto di una persona fisica o giuridica operante nel settore privato;
- «persona giuridica», qualsiasi ente così definito in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

⁽¹⁾ GU C 251 del 15. 8. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 408 del 29. 12. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 313 del 23. 10. 1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 221 del 19. 7. 1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 195 del 25. 6. 1997, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 371 dell'8. 12. 1997, pag. 193.

— «violazione di un dovere», ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una «persona» ai sensi del primo trattino.

Articolo 2

Corruzione passiva nel settore privato

1. Ai fini della presente azione comune vi è corruzione passiva nel settore privato quando una persona nel quadro delle sue attività professionali intenzionalmente sollecita o riceve, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accetta la promessa di tale vantaggio per sé o per un terzo, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano un illecito penale. Queste misure si applicano almeno ai casi di condotte che comportino o possano comportare distorsione di concorrenza come minimo nell'ambito del mercato comune e producano o possano produrre danni economici a terzi attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione di un contratto.

Articolo 3

Corruzione attiva nel settore privato

1. Ai fini della presente azione comune vi è corruzione attiva nel settore privato quando un soggetto intenzionalmente promette, offre o concede, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, nel quadro delle attività professionali di tale persona affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano un illecito penale. Queste misure si applicano almeno ai casi di condotte che comportino o possano comportare distorsione di concorrenza come minimo nell'ambito del mercato comune e producano o possano produrre danni economici a terzi attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione di un contratto.

Articolo 4

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione a tali condotte, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e

dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

2. Tuttavia, per i casi minori di corruzione attiva o passiva nel settore privato uno Stato membro può prevedere sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.

Articolo 5

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della corruzione attiva, ai sensi dell'articolo 3, commessa a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata:

- sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o
- sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o
- sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica,

nonché della complicità o dell'istigazione a commettere tale illecito.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un atto di corruzione attiva, di cui all'articolo 3, a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici della corruzione attiva.

Articolo 6

Sanzioni per le persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

- a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;
- b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7

Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la sua competenza per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi:

- a) interamente o in parte nel suo territorio, o
- b) da un suo cittadino, fermo restando che il diritto dello Stato membro può prevedere che tale condotta sia altresì punibile nel paese in cui ha avuto luogo, o
- c) per conto di una persona giuridica operante nel settore privato con sede nel territorio di detto Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze la norma di competenza di cui al:

- paragrafo 1, lettera b),
- paragrafo 1, lettera c).

3. Gli Stati membri informano il Segretariato generale del Consiglio qualora decidano di applicare il paragrafo 2, ove opportuno indicando i casi o le circostanze particolari in cui si applica la decisione.

4. Gli Stati membri che, in virtù del loro diritto, non estradano i propri cittadini, adottano le misure necessarie per stabilire la propria competenza rispetto agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi da loro cittadini fuori del territorio nazionale.

Articolo 8

Attuazione dell'azione comune

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente azione comune ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per la sua attuazione, affinché le autorità competenti le esaminino ai fini dell'adozione.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente azione comune, il Consiglio valuta, basandosi sulle informazioni appropriate, come gli Stati membri abbiano adempiuto i loro obblighi a norma dell'azione comune stessa.

Articolo 9

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM